



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO**

*Terza Sezione Civile*

Nella persona della dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 13577 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2011

**TRA**

Silvana Collina, Diego Molteni, Riccardo Molteni, Anna Barbara Molteni, Nerino Gatti, Patrizia Gatti, Donatella Gatti, Paolo Gatti, Alexander Jansen, Maddalena Calderone, Antonina Calderone, Francesca Bonura, elettivamente domiciliati a Palermo in via Ricasoli n° 59, presso lo studio degli avv.ti Vanessa Fallica e Fabrizio Fallica che li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione

**ATTORI**

**CONTRO**

Ministero della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Palermo presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che li difende *ex lege*

**CONVENUTI**

**E**

La Rocca Davinia, Sabatini Lo Rocca Alessandro, La Rocca Maria Teresa, Sabatini La Rocca Marcello, elettivamente domiciliati a Palermo in via Ricasoli n° 59, presso lo studio degli avv.ti Vanessa Fallica e Vincenzo Fallica che li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di intervento

**E**

*N. 6848/2011 Sed  
N. 13577/2011 RG  
N. 7708/2011 Civ  
N. 7312/2011 Op.*

1

Enrica Maria Lucia Parisi s.p.a., elettivamente domiciliati a Palermo in via Ricasoli n° 59, presso lo studio degli avv.ti Vanessa Fallica e Fabrizio Fallica che li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di intervento

INTERVENUTI

**Conclusioni delle parti:** *come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 maggio 2014.*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e n.q di eredi rispettivamente di Molteni Antonino, Mazzel Erta Dora Erica, Rita Giovanna Mazzel, Vincenza Calderone, convenivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, richiamando il noto disastro di Ustica ove a seguito dell'inabissamento del DC9 Itavia, i propri familiari persero tragicamente la vita nonché le sentenze del Tribunale di Palermo, della Corte d'Appello e, in ultimo, della Corte di Cassazione, che avevano riconosciuto la responsabilità delle amministrazioni convenute per non avere adeguatamente controllato e sorvegliato lo spazio aereo, per avere occultato, nel corso degli anni la verità, chiedevano l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e così concludevano: ritenere e dichiarare i Ministeri convenuti responsabili in solido ex art. 2043 c.c., per avere cagionato co grave colpa, e cioè senza l'adozione delle misure di sicurezza dovute, il decesso dei propri congiunti, avvenuto al sera del 27.6.1980 nei cieli italiani; conseguentemente, condannare in solido alla refusione del danno vantato iure hereditario, da lesione del diritto alla vita, nella misura che si riterrà equa in rapporto al grado di parentela e che si chiede sia decisa nella misura stabilita dalle attuali tabelle di risarcimento adottate dal Tribunale di Palermo; condannare i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura del mancato apporto economico che gli eredi legittimi del sig. Molteni Antonino hanno subito in conseguenza della perdita del proprio familiare; condannare i convenuti per la lesione della chance giuridicamente protetta all'accertamento della verità e alla realizzazione, in capo agli odierni attori, dell'ulteriore stress esistenziale perpetratosi in oltre un ventennio di depistaggi ed omissioni, da liquidarsi nella misura ritenuta equa; ritenere e dichiarare i Ministeri convenuti, in solido, responsabili del pagamento degli interessi e delle rivalutazioni di legge, da calcolarsi su tutti i danni, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.



2

Si costituivano nel giudizio i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *pro tempore*, che, preliminarmente, eccepivano la prescrizione dei diritti risarcitori azionati, nel merito contestavano ogni addebito e così concludevano: rigetti le avverse domande, siccome inammissibili e/o infondate e/o prescritte, condannando le controparti, in solido tra loro, al pagamento dei diritti ed onorari di causa.

Intervenivano volontariamente nel giudizio, La Rocca Davinia, Sabatini La Rocca Alessandro, La Rocca Maria Teresa, Sabatini La Rocca Marcello ed Enrica Maria Lucia Parisi, che riproponendo le medesime difese esposte dagli attori, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dell'avvenuto decesso rispettivamente di Gaetano La Rocca, Elvira De Lisi e Alessandra Parisi.

#### **A) Ammissibilità Interventi**

In via preliminare, deve osservarsi che, rispetto all'atto di intervento spiegato da La Rocca Davinia, Sabatini La Rocca Alessandro, La Rocca Maria Teresa, Sabatini La Rocca Marcello, risultando gli stessi soggetti già parti nel giudizio definito con sentenza emessa dalla Corte d'Appello n. 788/2010, e dalla Corte di Cassazione n. 1871/2013 (la cui copia è stata prodotta nel giudizio), al fine di accertare se gli intervenienti spieghino in questo giudizio domande sulle quali si è già formato il giudicato o per le quali si è determinata la litispendenza, anche in assenza di certificazione anagrafica non rinvenuta al momento della decisione, è necessario procedere ad approfondimenti istruttori e si procede alla separazione delle posizioni processuali, come da separata ordinanza di pari data di rimessione della causa sul ruolo istruttorio.

In ordine all'ammissibilità dell'intervento proposto Enrica Maria Lucia Parisi, con comparsa di costituzione depositata in data 15 maggio 2013, prima dell'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, deve condividersi l'indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale, il terzo intervenitore volontario, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., ha facoltà di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento, salve le preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr. Cass 08/25264; 05/15787; 03/2830).

#### **B) Prescrizione**



Sempre in via preliminare, ma con una statuizione che involge il merito della controversia, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dai Ministeri convenuti.

A riguardo, questo Tribunale si avvale della facoltà prevista dal combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. che consente di far riferimento a "precedenti conformi" nel riportare la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Difatti, sul punto e in tema di prescrizione, questo Tribunale aderisce alla soluzione già prospettata dalla Corte d'Appello nella sentenza 788/2010, che, nella specie, riconoscendo preliminarmente una responsabilità colposa delle amministrazioni convenute per avere omesso di esercitare il dovuto controllo sulla sicurezza dei cieli, in quella terribile e sciagurata sera del 27 giugno 1980 ed avere così contribuito a cagionare il disastro aereo e la distruzione del DC9, ha ritenuto configurabile il reato di disastro aviatorio colposo con conseguente applicazione del termine di prescrizione quindicinale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947 comma III c.c. e 449 c.p. e 157 c.p., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge 251/2005 perché più favorevole.

D'altra parte, tale inquadramento è stato parimenti ripreso dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione 1871/2013 che ha confermato, sul punto, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo.

In ordine al *dies a quo* di decorrenza, deve del tutto condividersi il percorso logico seguito dal Tribunale di Palermo nella ormai nota sentenza n. 4067/2011, che, premettendo di aderire integralmente ai principi di diritto espressi alla giurisprudenza di legittimità (si vedano SS.UU. 576 e 583 del 2008 in tema di danno da emotrasfusione) - secondo cui, ai sensi dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione comincia a decorrere, nel caso di reati omissivi colposi e di danni lungolatenti, dal momento in cui il danneggiato percepisce con sufficiente grado di consapevolezza, gli elementi essenziali dell'illecito - ha ricostruito dettagliatamente tutti i momenti di "depistaggio", di incertezze probatorie e di accertamenti peritali contrastanti, susseguiti nel corso degli anni, ed ha individuato il momento utile dal quale si è delineata una condotta colposa ascrivibile ai Ministeri, la conclusione dell'istruttoria ad opera del Giudice istruttore Priore, coincidente con la data di deposito dell'ordinanza-sentenza, il 31.08.1999 (si veda pag. 98 della sentenza del Tribunale di Palermo).

Premettendo, infatti che la decorrenza del termine in cui può essere fatto valere il proprio diritto risarcitorio coincide con il momento in cui il danneggiato ha consapevolezza

o conoscibilità dell'illecito, nella specie, solo con la conclusione delle indagini penali, e dopo l'individuazione delle possibili cause del disastro è stato possibile enucleare una condotta illecita riferibile alle Amministrazioni dello Stato le quali, avendo avuto conoscenza che lo spazio aereo percorso dal DC9 era interessato da operazioni militari, avrebbero dovuto vigilare ed indicare altra rotta idonea da seguire e, in ogni caso, porre in essere ogni utile accorgimento e condotta necessaria a scongiurare la collisione.

Così testualmente il Giudice rileva: *“Ciò posto ritiene il Tribunale il diritto al risarcimento del danno conseguente all'illecito costituito dalle condotte ascritte al Ministero consistite nel non avere avvisato il DC9 della presenza di altri aerei e non avergli indicato altra e idonea rotta da seguire non può ritenersi prescritto, perché il termine di prescrizione quindicinale (applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2947 comma 3 c.c. 157 n. 2) c.p., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge 5 dicembre 2005 n. 151, e 449 comma 2 c.p. poiché tali condotte integrano il reato di disastro avarico colposo) non può essere computato da data anteriore a quella della fine della fase dell'istruttoria formale (cioè alla data di deposito della sentenza ordinanza del Giudice Istruttore: il 31.08.1999). Ed invero solo nell'ultimissima fase dell'istruzione formale l'ipotesi che a determinare la caduta dell'aereo sia stato un evento (missile o quasi collisione) connesso alla presenza di velivoli militari vicini al DC9 inizia ad acquisire consistenza, in quanto la perizia Da.Me. (depositata nella sua prima relazione il 16.6.1997, e proseguita con le risposte a quesiti aggiuntivi e le note aggiuntive del 6.12.1997 e del 22.12.1997 e conclusasi con le note conclusive dell'8.4.1999) ha apportato un contributo tecnico indispensabile al riguardo. Tale perizia infatti - a differenza di tutte le precedenti analisi tecniche dei dati radar che si erano sostanzialmente limitate all'esame degli istanti finali del volo del DC9 - esamina il complessivo scenario aereo in cui si inserisce l'intera traiettoria del volo DC9 dall'inizio alla fine, elemento questo che, come si è visto, è di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi del coinvolgimento nell'incidente di un velivolo militare; inoltre ha consentito di accertare le operazioni di guida assistita effettuate subito dopo l'incidente dall'IC di Marsala, e l'avvenuta effettuazione di una riduzione presso lo stesso sito in corrispondenza dei buchi nei nastri di registrazione, elementi anche questi di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi descritta e accettata da questo giudice. D'altra parte deve evidenziarsi come fino agli anni 1995 e 1996 i periti d'ufficio non abbiano potuto disporre delle conoscenze necessarie per la corretta interpretazione dei dati radar e come al riguardo sia stato determinante il contributo apportato proprio in quegli anni dalla Nato, che ha*



5

*consentito ai periti Da.Me. - Do. - Ti. l'espletamento del loro incarico. Tale contributo ha inoltre consentito di appurare che dai dati radar emerge la probabile presenza di una portaerei, elemento anche questo di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi descritta e accettata da questo giudice. E non può trascurarsi come proprio dopo il deposito della perizia Da.Me. i periti Ca. ed He. abbiano concluso che l'ipotesi della quasi collisione dovesse ritenersi più probabile di quella della bomba, proprio in ragione del maggiore grado di probabilità assunto dall'ipotesi della presenza di altri aerei nello scenario dell'incidente occorso al DC9."*

Siffatte argomentazioni sono del tutto condivisibili, sicché, al momento della proposizione della domanda, con atto di citazione notificato in data 2 novembre 2011, il termine di quindici anni non era ancora decorso.

### **C) Ricostruzione dei fatti e dell'illecito**

Nel giudizio nessun documento è stato prodotto dalle parti, ma certamente, alla luce di tutti i precedenti giurisprudenziali oggetto di produzione e di pubblicazione, è del tutto condivisibile l'oramai consolidata ricostruzione dei fatti e delle fonti di cognizione, così come dettagliatamente contenuta nella sentenza del Tribunale di Palermo menzionata, e sono imputabili ai Ministeri le condotte omissive colpose dianzi descritte, astrattamente individuabili come disastro aviatorio colposo e anche per avere ostacolato, nel corso degli anni, l'individuazione delle effettive cause del disastro.

Sul punto, può essere richiamata l'analisi esposta dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, emessa nell'ambito del procedimento instaurato dagli eredi del legale rappresentante dell'Itavia: *"Se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; ma, soprattutto e in termini ancora più netti, Cass. 28 gennaio 2013, n. 1871, che afferma, quanto al disastro di Ustica, essere abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile, rigettando definitivamente il ricorso dell'avvocatura erariale avverso l'affermazione in tal senso della corte di appello di Palermo) (Cass. 22/10/2013 n. 23933).*

Ed è, infine, la sentenza della Corte di Cassazione in ultimo richiamata che definitivamente conferma: *"Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato, proprio in relazione alla domanda risarcitoria proposta da Itavia contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture in relazione al medesimo evento,*

*che in tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione, non essendo dubbio che le Amministrazioni avessero l'obbligo di garantire la sicurezza dei voli e che l'evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare"*

In altri termini, ciò che è oramai acclarato in tutti i processi risarcitori celebrati in sede civilistica, è certamente la responsabilità dei Ministeri in ordine a due segmenti di condotte doverose dai medesimi esigibili.

La prima condotta illecita è integrata dall'omessa adozione di ogni utile accorgimento e soluzione tecnica al fine di evitare che il DC9 intercettasse altro velivolo o missile sulla sua rotta (si trova da pag. 51 a pag. 55 della sentenza del Trib. di Palermo una precisa ricognizione di tutta la normativa di settore che impone al Ministero della Difesa e dei Trasporti l'obbligo di garantire la sicurezza dei cieli ed impedire l'accesso ad aerei non autorizzati o nemici).

Osserva il Giudice, a riguardo, con valutazione del tutto condivisibile: "Tali disposizioni impongono a carico dei Ministeri convenuti obblighi specifici volti ad assicurare la sicurezza dei cieli e quindi ad evitare una serie di eventi nel cui novero rientra quello verificatosi e cioè che un velivolo di guerra non autorizzato possa penetrare nello spazio aereo italiano e si possa nascondere in coda ad un aereo di linea. L'omissione di tali condotte, secondo un giudizio ipotetico controfattuale, ha determinato l'evento caduta del DC9 (per abbattimento da parte del missile o quasi collisione con un velivolo militare in ragione della imprudente manovra di sorpasso di quest'ultimo e della inadeguata distanza tenuta dal DC9), in quanto se i Ministeri avessero adottato il comportamento cui erano tenuti, sorvegliando adeguatamente la situazione dei cieli, percependo la presenza di altri aerei lungo la rotta del DC9 I-TIGI, e avvertendo il suo pilota della necessità di cambiare rotta onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di aerei militari, l'evento non si sarebbe verificato. Una volta dimostrata la sussistenza di



*uno specifico obbligo di impedire l'evento ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto ed omissso non ha nessuna rilevanza - come evidenziato da Cass., n. 10285 del 5.5.2009 - la "mancanza di concreti elementi di prova circa la conoscenza da parte di organi dello Stato della presenza di velivoli che potessero risultare anche solo potenzialmente pericolosi per l'aereo e per le vittime del disastro "dedotta da parte convenuta, in quanto "il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento è già formulato dalla norma che pone l'obbligo di attivarsi ed impedire l'evento e l'evento non è altro che la concretizzazione del rischio che la norma (sia specifica sia generica) mira ad evitare. In questo caso la colpa esiste pur sempre e consiste nel porre in essere il comportamento omissivo, in modo cosciente e volontario, in violazione del dovere specifico o generico": infatti il solo fatto che i predetti convenuti non avessero conoscenza della presenza di velivoli nell'aerovia assegnata ad Itavia, ed a maggior ragione che si trattasse di aerei militari non identificati, di per sé non è elemento idoneo ad scindere la colpevolezza, poiché integra proprio se non altrimenti giustificato, osservanza delle norme di condotta e di sorveglianza e controllo o quanto meno il difettoso esercizio di tali attività" (Cass., n. 10285 del 5.5.2009)" (si veda pag. 56 della sentenza).*

Il secondo segmento di condotte illecite attiene alla dimostrata attività di ostacolo e di depistaggio posta in essere, nel corso degli anni, allo scopo di impedire una rapida e veritiera individuazione delle effettive cause del disastro, con occultamento di prove significative e di indizi essenziali alla scoperta della verità.

Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità dei Ministeri convenuti per il disastro aereo cui perì il DC9 Itavia, nel quale persero la vita tutti i passeggeri e i prossimi congiunti degli attori.

#### **D) Liquidazione dei danni**

In punto di quantificazione dei danni, deve preliminarmente rilevarsi la totale carenza di elementi assertivi o probatori volti a dimostrare il grado di lesione del vincolo parentale, il pregiudizio non patrimoniale e il danno patrimoniale subito dagli attori.

D'altra parte, nel caso in cui gli attori agiscono *iure successionis*, quali eredi del prossimo congiunto della vittima primaria, perita nel disastro di Ustica, il grado di compromissione risulta ancora più sfumato in carenza di elementi di riscontro probatorio circa il grado di sofferenza e di percezione del dolore patito dalla vittima secondaria.

Tali assunti incidono in misura significativa sui risarcimenti in uno con la necessità di individuare i soggetti, vittime secondarie che, nella qualità di componenti il nucleo



familiare, possono avvalersi, in punto di onere probatorio, delle presunzioni richiamate dalla giurisprudenza di legittimità dell'anno 2008.

Tali presunzioni non possono, di contro, essere invocate se non in misura ridotta, dagli altri parenti, diversi dal coniuge, dai figli e dai genitori, (es. sorelle e fratelli, ancor più se non più conviventi), per i quali è necessario dimostrare che la tragica perdita del congiunto abbia assunto riflessi dolorosi e negativi sulla sfera degli affetti e dell'esistenza del soggetto agente.

Agli attori, inoltre, sia che agiscano *iure proprio* sia che agiscano *iure successionis*, può riconoscersi solo il diritto al risarcimento del danno parentale.

Deve, infatti, essere escluso sia il danno tanatologico poiché tutte le vittime del disastro persero la vita quasi immediatamente, e non vi è prova che sopravvissero un tempo apprezzabile tale da essersi consolidato nei rispettivi patrimoni un diritto al risarcimento del danno biologico trasmissibile agli eredi (cfr. (cfr. Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632)

Inoltre, non può riconoscersi alcun diritto al risarcimento del danno patrimoniale per totale carenza di elementi di prova e anche di allegazioni, che ostano ad una liquidazione non suscettibile di riposare su parametri meramente equitativi.

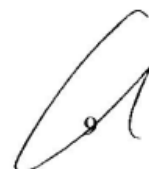
#### Nozione di danno parentale.

A riguardo, questo Tribunale, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, ritiene di riconoscere un'unica voce di danno, suscettibile di risarcimento nella categoria del danno non patrimoniale, avvalendosi dello strumento della presunzione, denominata con espressione sintetica "danno parentale da perdita del congiunto".

Alla luce dei recentissimi approdi delle Sezioni unite in materia di danno non patrimoniale (SS.UU. sentenze 11.11.2008 nn° 26972, 26973, 26974 e 26975) è necessario esporre talune considerazioni di carattere preliminare.

Prima di giungere alle considerazioni esposte dalle sezioni unite, la giurisprudenza della Suprema Corte, con sentenza n. 8828 del 31.5.2003 aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.

Si sosteneva, perché possa ravvisarsi l'illecito aquiliano è necessario che ricorra il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria e quindi diviene necessario selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di



risarcimento, si da delineare un nesso di causalità giuridica, infine è necessario riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascrivito alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso, si diceva, è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Il danno "parentale" si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'invulnerabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale "famiglia", protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. n° 16070 del 2006; Cass. SS.UU. n° 500 del 1999).

Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, sì che la loro attribuzione congiunta postula l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento.

L'uno riparava, come detto, lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

Rispetto poi alla categoria del "danno parentale", la Cassazione ancora ribadiva che "Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr. articolo II-62 e 63 Costituzione ratificata dall'Italia con legge 57/2005) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (cfr. Corte Costituzionale 132/85 e Corte Costituzionale sentenza 184/86).

"Il danno da morte dei congiunti (cd. danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 della Costituzione



10

(cfr. puntuale il riferimento in Corte Costituzionale 132/85 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione.” (Cass. Sez. III, 12 luglio 2006 n. 15760).

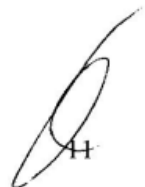
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del “danno parentale”, risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando oramai spazio un'unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

Afferma, infatti la suprema Corte a sezioni unite, che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione

Rispetto alla questione che ci occupa, le SS.UU. affermano che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, nella specie, non potendo adottarsi nella materia in esame una definizione ampia di danno biologico, mutuata dal Codice delle assicurazioni nel caso di



danni provocati da circolazione stradale, certamente, ai fini della predetta quantificazione si dovrà tener conto della peculiarità gravosa dell'evento, della sua efferatezza, del conseguente grado di pregiudizio subito dai congiunti, caratterizzato dal fatto che per anni non hanno avuto notizia veritiera dei fatti, della tragicità della notizia appresa nell'immediatezza del conseguente grado di pregiudizio subito dai congiunti.

Sennonché, nella liquidazione del danno non patrimoniale, non può non rilevarsi la totale carenza di allegazioni e di prove, che consentano al Tribunale di operare un'adeguata differenziazione di voci ed una adeguata personalizzazione delle liquidazioni che saranno di tipo puramente equitativo, con utilizzo dei parametri delle tabelle milanesi, adeguatamente parametrati a siffatta carenza di elementi assertivi e probatori.

Il criterio che verrà utilizzato, è quello di riconoscere un adeguato ristoro solo agli attori, componenti la famiglia nucleare d'origine della vittima primaria o dei genitori, e una posta risarcitoria minima nei confronti dei fratelli e/o sorelle, rispetto alle quali non è stato soddisfatto alcun onere di allegazione e di prova.

Passando alla liquidazione del danno, alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere al coniuge, figli e genitori che, a seguito della perdita tragica del congiunto hanno certamente patito uno sconvolgimento doloroso della propria esistenza personale e familiare, a ciascuno una somma pari ad euro 200.000,00 in valori attuali, somma che risarcisce il danno non patrimoniale nella sua interezza.

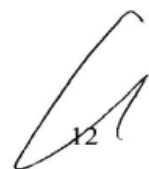
Si reputa congruo, inoltre, determinare una somma paritaria per ciascuno dei danneggiati, perché, in assenza di elementi di prova, si ritiene, in via presuntiva, che il grado di compromissione, seppur con effetti differenti in termini di consapevolezza del dolore e dell'evento, risulti parimenti grave per il coniuge, i figli, i genitori (si veda a riguardo Cass. 10108/2011).

In assenza di elementi di prova e di allegazioni sufficientemente precisi, ai fratelli e sorelle della vittima primaria, dovrà riconoscersi un risarcimento pari ad euro 50.000,00, in valori attuali.

#### Interessi legali.

Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da "ritardato pagamento" o interessi compensativi.

A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal



12

ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Tale "interesse" va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, a decorrere dalla data dell'evento.

Alla stregua dei criteri risarcitori enunciati, agli attori e all'interveniente spetteranno le seguenti somme, rilevando che alcuni di loro agiscono nella qualità di eredi della vittima secondaria:

**1) Silvana Collina - Diego Molteni - Riccardo Molteni - Anna Barbara Molteni** – gli attori agiscono nella qualità, rispettivamente di coniuge e figli di Annino Molteni, deceduto nel disastro del DC9 – euro **402.861,70** ciascuno (di cui euro 202.861,68 a titolo di interessi legali);

**2) Nerino Gatti - Patrizia Gatti - Donatella Gatti - Paolo Gatti** – nella qualità, rispettivamente di coniuge e figli di Mazzel Erta Dora Erica, deceduta nel disastro del DC9 – euro **402.861,70** ciascuno (di cui euro 202.861,68 a titolo di interessi legali);

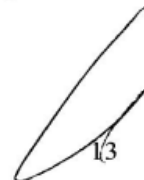
**3) Alexander Jansen** – in proprio quale figlio di Rita Giovanna Mazzel e n.q. di erede di Gerhard Jansen, coniuge ed erede della vittima primaria – euro **805.723,40** (di cui euro 405.723,40 a titolo di interessi legali);

**4) Calderone Maddalena e Calderone Antonina**

Le attrici agiscono nella qualità di eredi di Calderone Carmelo, coniuge di Maria Vincenza Calderone, deceduta nel disastro aereo, nate da seconde nozze del padre nell'anno 1982 e 1983, che si risposò dopo circa un anno dal terribile incidente.

Tale circostanza, non può non avere una incidenza in termini risarcitori, atteso che, avvalendosi dei criteri presuntivi menzionati, l'essersi risposato poco tempo dopo ha certamente ridotto il grado di sofferenza, di dolore e di elaborazione del lutto.

Indi, si ritiene congruo determinare il risarcimento nella misura di euro **200.000,00**, comprensiva di interessi legali.



13

**5) Francesca Bonura**, nella qualità di erede di Anna Calderone, sorella di Maria Vincenza Calderone, e **Paola Calderone** – sorella di Maria Vincenza Calderone – per quanto dianzi detto il risarcimento si determina in euro **100.715,40** ciascuno (di cui euro 50.715,41 a titolo di interessi legali);

**6) Enrica Maria Lucia Parisi**, agisce nella qualità di erede Roberto Parisi, coniuge e padre rispettivamente di De Lisi Elvira e Parisi Alessandra, deceduti nel disastro aereo.

Certamente, nella specie, per il caso di Roberto Parisi non può non tenersi conto della tragicità di perdere una figlia in tenerissima età (Alessandra, all'epoca dell'evento aveva solo 5 anni) oltre che la moglie e tale circostanza deve essere adeguatamente valorizzata nella misura del risarcimento assegnato al padre, che si ritiene congruo maggiorare, riconoscendo una somma pari ad euro 300.000,00, per complessivi euro **604.292,53** (di cui euro 304.292,53 a titolo di interessi legali) per la morte della figlia ed euro ed **402.861,70** per la morte della moglie (di cui euro 202.861,68 a titolo di interessi legali), per un risarcimento complessivo pari ad euro **1.007.154,24**.

**E) Domanda di scomputo degli indennizzi corrisposti.**

I Ministeri convenuti, propongono domanda subordinata di compensazione delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ai familiari delle vittime, ai sensi della legge 302/1990, legge 266/2005, legge 206/2004.

Gli stessi attori documentano di avere ottenuto il riconoscimento dello status di parenti delle vittime e di avere così percepito assegni vitalizi (si veda documentazione prodotta).

Sul punto, il Tribunale si uniforma al seguente principio: *“Quanto allo scomputo operato dal giudice di appello va osservato che la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omissso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento (Cass. 584/2008, conf. 14 marzo 2013 n° 6573).*



14

Nella specie, in assenza di precisa quantificazione delle somme corrisposte e capitalizzate, deve essere affermato il principio senza operare, in questa, sede alcuna effettiva compensazione.

In ossequio alle regole della soccombenza, i Ministeri convenuti devono essere condannati a rimborsare agli attori e all'interveniente le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.

Si dispone come da separata ordinanza di pari data, in ordine alla posizione degli intervenienti, le cui domande vengono separate e la causa viene rimessa sul ruolo istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte dagli attori,

condanna il Ministero della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, a pagare agli attori le seguenti somme, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo:

- a) Silvana Collina, Diego Molteni, Riccardo Molteni, Anna Barbara Molteni – euro 402.861,70 ciascuno;
- b) Nerino Gatti, Patrizia Gatti, Donatella Gatti, Paolo Gatti – euro 402.861,70, ciascuno;
- c) Alexander Jansen – euro 805.723,40;
- d) Calderone Maddalena e Calderone Antonina, n.q. di eredi di Calderone Carmelo – euro 200.000,00;
- e) Francesca Bonura, nella qualità di erede di Anna Calderone – euro 100.715,40;
- f) Paola Calderone – euro 100.715,40;

condanna il Ministero della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, a pagare ad Enrica Maria Lucia Parisi, n.q. di erede di Parisi Roberto, la complessiva somma di euro 1.007.154,24, oltre gli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;

in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata proposta dai convenuti:

dichiara che dal risarcimento così determinato a vantaggio degli attori e dell'interveniente, dovranno essere detratte le somme ai medesimi già corrisposte dallo Stato ai sensi delle leggi 302/1990, 266/2005 e 206/2004;

condanna il Ministero della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, a rimborsare agli attori e all'interveniente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 30.417,00, di cui euro 916,00 a titolo di spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;

dispone come da separata ordinanza sulla posizione di La Rocca Davinia, Sabatini Lo Rocca Alessandro, La Rocca Maria Teresa, Sabatini La Rocca Marcello, per i quali viene disposta la separazione delle relative domande.

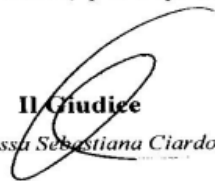
*Così deciso a Palermo in data 3 ottobre 2014.*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Leonarda La Paglia



Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo



Depositato in Cancelleria

Il

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Leonarda La Paglia

